

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA -
NAPOLI**

RICORSO nell'interesse delle prof.sse **Desiderio Patrizia**, nata a Salerno il 22.02.1979, c.f. DSDPRZ79B62H703S e **Genovese Lucrezia**, nata a Salerno il 03.07.1979, c.f. GNVLRZ79L43H703Y, rapp.te e difese, in virtù di mandato in calce al presente atto, dall'avv. Valentina Cretella, c.f. CRTVNT83B44G813I, con il quale elettivamente si domiciliano in Scafati al Corso Nazionale n.31. Ai sensi dell'art. 136 c.p.a. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di segreteria: pec: v.cretella@avvocatinocera-pec.it

CONTRO: Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale, dom.to *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale di Napoli alla via Diaz n. 1 Napoli;

NONCHE': M.i.u.r., in persona del Ministro p.t., dom.to *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale di Napoli alla via Diaz n. 1 Napoli;

E: Foglia Pasquale, nato il 01.06.1968, collocato alla posizione 633 della graduatoria di merito ADSS per il sostegno del concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di II grado, bandito con D.D.G. Miur 01 febbraio 2018 n. 85, dom.to presso l'Istituto Superiore "Vittorio Veneto" con sede in Napoli al Viale dei Pianeti n. 1/A ;

NONCHE': nei confronti di tutti i docenti inseriti nella graduatoria della classe di concorso ADSS (sostegno) che in virtù del differente inserimento nella graduatoria di merito delle professoresse Desiderio e Genovese verrebbero scavalcati in quanto considerati potenziali controinteressati;

per l'annullamento e/o la riforma, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare: 1) del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. 28879 del 30.11.2018 di approvazione delle graduatorie relative alla classe di concorso ADSS-sostegno scuola secondaria II grado, del concorso per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente nella scuola secondaria, bandito con DDG Miur – direzione generale per il personale scolastico 01 febbraio 2018 n. 85, nella parte in cui alle ricorrenti Desiderio Patrizia e Genovese Lucrezia risulta attribuito l'erroneo punteggio complessivo, rispettivamente, di 55,28 pt, in

luogo di 92 pt e 56,28 pt, in luogo di 92 pt effettivamente spettanti; **2)** del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. 422 del 08.01.2019 di approvazione delle graduatorie relative alla classe di concorso ADSS-sostegno scuola secondaria II grado, del concorso per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente nella scuola secondaria , bandito con DDG Miur – direzione generale per il personale scolastico 01 febbraio 2018 n. 85, nella parte in cui alle ricorrenti Desiderio Patrizia e Genovese Lucrezia risulta attribuito l'erroneo punteggio complessivo, rispettivamente, di 60,28 pt, in luogo di 92 pt e 56,28 pt, in luogo di 92 pt effettivamente spettanti; **3)** del decreto direttoriale di rettifica ed integrazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. 5640 del 25.02.2019, con il quale veniva approvata la graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso ADSS (sostegno) del concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di II grado, bandito con DDG MIUR-Direzione Generale per il personale scolastico del 01.02.2018 n.85, nella parte in cui nella parte in cui alle ricorrenti Desiderio Patrizia e Genovese Lucrezia risulta attribuito l'erroneo punteggio complessivo, rispettivamente, di 63,28 pt, in luogo di 92 pt e 67,28 pt, in luogo di 92 pt effettivamente spettanti; **4)** degli atti e dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali l'Amministrazione resistente ha approvato gli esiti delle operazioni concorsuali; **5)** del verbale della commissione esaminatrice, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati erroneamente valutati i titoli culturali e di servizio posseduti dalle ricorrenti; **6)** successivi eventuali decreti di rettifica ed integrazione della graduatoria de qua; **7)** di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti della ricorrente.

FATTO

Le professoresse Desiderio e Genovese partecipavano al Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di secondo grado, bandito con D.D.G. MIUR – Direzione Generale per il personale scolastico 1 febbraio 2018 n. 85 , che si allega, presentando domanda di partecipazione, anch'essa allegata agli atti, per la Regione Campania, classe di concorso ADSS (sostegno).

Come noto, con decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, il Legislatore ha proceduto al riordino del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente delle

scuole secondarie statali, in attuazione della delega legislativa contenuta nell'art. 1 c. 181, lett. B) della L. 13 luglio 2015 n. 107.

Con D.M. 15 dicembre 2017 n. 995 (pubblicato sulla GURI serie generale 9 febbraio 2018 n.33, allegato), il Ministero resistente disciplinava le modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17, c. 2 lett b) del D. lgs 59/17 citato.

Orbene, il Legislatore ha introdotto una specifica disciplina transitoria che assume decisivo rilievo nel presente giudizio, tenuto conto che prevede un canale di reclutamento semplificato per i docenti abilitati onde pervenire finalmente alla “sanatoria” del fenomeno del precariato.

In tal senso, infatti, si prevede un meccanismo di selezione che consiste unicamente nella valutazione dei titoli e nello svolgimento di una prova orale con conseguente costituzione di una graduatoria regionale a scorrimento, cui nei prossimi anni sarà destinata la maggior parte delle disponibilità in organico.

Secondo quanto previsto dall'art. 17 c. 2 lett. B) del D. lgs 13 aprile 2017 n. 59 , infatti, per l'immissione in ruolo di tali idonei saranno utilizzati il 100% dei posti per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 e successivamente a scalare (80% per il biennio 2020/2022 ; 60% per il biennio 2022/2024; 40% per il biennio 2024/2026; 30% per il biennio 2026/2028; 20% per i bienni successivi) sino ad integrale scorrimento delle graduatorie.

Con ogni evidenza, pertanto, la selezione in questione rappresenta la prevalente, se non esclusiva, modalità di reclutamento del personale che consentirà in modo rilevante l'accesso stabile alla funzione di insegnamento.

Ne discende che, anche tenuto conto della ratio della procedura e dell'importanza che essa assumerà per il conseguimento di minime chances professionali , è quanto mai doveroso scrutinare con estrema attenzione e scrupolo il corretto collocamento ed inserimento dei docenti nelle rispettive graduatorie di merito.

L'art.11, comma1 della legge speciale espressamente disponeva, invero, che “la commissione di valutazione, dopo aver valutato la prova ed i titoli, procede alla compilazione della graduatoria regionale di merito”.

Orbene, la docente Genovese Lucrezia, come da domanda di partecipazione al Concorso in atti, evidenziava di essere in possesso dei seguenti titoli:

- 1) Diploma di laurea (vecchio ordinamento) in lingue e letterature straniere, conseguito in data 20.02.2006, presso l'Università degli Studi di Salerno;
 - 2) Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale in materia di "Tecniche e metodologie didattiche", conseguito nell'anno accademico 2017/2018 presso l'Università degli Studi Giustino Fortunato;
 - 3) Master universitario di I livello in "didattica della civiltà, della cultura e della lingua francese", conseguito nell'anno accademico 2008/09 presso l'Università degli Studi Guglielmo Marconi;
 - 4) Master universitario di II livello in 2 bisogni educativi speciali: i disturbi evolutivi specifici", conseguito nell'anno accademico 2015/16 presso l'Università degli studi Guglielmo Marconi;
 - 5) Servizio di docenza presso l'Istituto paritario "Colombo" di Mercato San Severino dal 20.09.08 al 15.07.09;
 - 6) Servizio di docenza presso l'Istituto comprensivo statale "A. Manzoni" di Trescore Comasco dal 14.09.09 al 06.04.2010;
 - 7) Servizio di docenza presso la scuola media statale "A. Galmozzi" di Crema dal 09.09.2010 al 30.06.2011;
 - 8) Servizio di docenza presso la scuola media statale "F. Guarini" di Solofra dal 24.01.2012 al 09.06.2012;
 - 9) Servizio di docenza presso l'istituto comprensivo statale "N. Pecorelli" di Pago del Vallo di Lauro dal 01.10.2013 al 30.06.2014;
 - 10) Servizio di docenza presso l'istituto comprensivo statale "Casalbore" di Casalbore dal 02.10.2014 al 31.08.2015;
 - 11) Conseguitamento titolo di abilitazione e specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo grado presso l'Università degli Studi di Salerno in data 13.12.2008;
 - 12) Conseguitamento titolo di specializzazione ed abilitazione su sostegno per la scuola secondaria di II grado presso l'Università degli Studi di Salerno in data 13.12.2008;
- Orbene, la docente Desiderio Patrizia, come da domanda di partecipazione al Concorso in atti, evidenziava di essere in possesso dei seguenti titoli:

- 1) Diploma di laurea (Vecchio ordinamento) in lettere conseguito in data 29.03.2006 presso l'Università degli Studi di Salerno;
- 2) Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale in “tecniche e metodologie didattiche innovative” conseguito nell'anno accademico 2017/18 presso l'Università “Giustino Fortunato”;
- 3) Master universitario di I livello in “comunicazione e valutazione nel processo didattico/educativo”, conseguito nell'anno accademico 2008/09 presso l'Università telematica Pegaso;
- 4) Master universitario di I livello in “progettazione e metodologie didattiche nella scuola” conseguito nell'anno accademico 2009/2010 presso l'Università telematica Pegaso;
- 5) Master universitario di I livello in “modelli per la progettazione nelle diverse metodologie” conseguito nell'anno accademico 2010/11 presso l'Università telematica Pegaso;
- 6) Master Universitario di II livello in “bisogni educativi speciali: i disturbi evolutivi specifici” conseguito nell'anno accademico 2015/2016 presso l'Università degli studi Guglielmo Marconi;
- 7) Servizio di docenza scuola paritaria presso l'istituto paritario “Pertini” di Montoro Inferiore dal 04.09.2008 al 28.11.2008;
- 8) Servizio di docenza scuola paritaria presso l'Istituto Paritario Colombo di Mercato San Severino dal 03.12.2008 al 15.07.09;
- 9) Servizio di docenza scuola paritaria presso l'Istituto Paritario Vilfredo Pareto di Salerno dal 15.09.2010 al 11.06.2011;
- 10) Servizio di docenza scuola paritaria presso l'Istituto Paritario Vilfredo Pareto di Salerno dal 14.09.2011 al 23.04.2012;
- 11) Servizio di docenza scuola paritaria presso l'Istituto Paritario Benedetto Croce di Salerno dal 14.09.2012 al 17.10.2012;
- 12) Servizio di docenza scuola statale presso l'IPSIA A.Cuomo di Nocera Inferiore dal 18.10.2012 al 30.10.2012;
- 13) Servizio di docenza scuola statale presso l'IPSIA A.Cuomo di Nocera Inferiore dal 31.10.2012 all'08.06.2013;

- 14) Servizio di docenza scuola statale presso l'istituto omnicomprensivo di Laurino dal 07.01.2014 al 30.06.2014;
- 15) Servizio di docenza scuola statale presso l'ITIS Guido Dorso di Avellino;
- 16) Servizio di docenza statale presso l'IPSSAR di Ariano Irpino dal 05.09.2015 al 30.06.2016;
- 17) Titolo di specializzazione ed abilitazione su sostegno scuola secondaria di I grado conseguito in data 13.12.2008 presso l'Università degli Studi di Salerno;
- 18) Titolo di specializzazione ed abilitazione su sostegno scuola secondaria di II grado conseguito in data 13.12.2008 presso l'Università degli Studi di Salerno;

Con decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. 28879 del 30.11.18, veniva approvata la graduatoria di merito della classe di concorso ADSS-sostegno scuola secondaria II grado, del concorso per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente nella scuola secondaria, bandito con DDG Miur – direzione generale per il personale scolastico 01 febbraio 2018 n. 85, come da documento che si allega, ove le ricorrenti erano collocate rispettivamente, la Desiderio, in posizione 718 con punti 55,28, e, la Genovese, in posizione 709 con punti n. 56,28, in luogo di 92,00, per entrambe, effettivamente spettanti.

Le ricorrenti, infatti, si avvedevano dell'illegittima applicazione della tabella A, recante i criteri di attribuzione dei punteggi, allegata al D.M. 995/2017, ravvisando l'erronea valutazione dei titoli vantati.

Pertanto, con apposito reclamo del 05.12.2018, integrato, poi, per la docente Genovese, in data 08.12.2018, documenti che si allegano, la ricorrente chiedeva all'Amministrazione resistente l'immediato riesame del punteggio attribuito con la conseguente rettifica della graduatoria de qua, senza tutttavia avere alcun riscontro diretto.

Successivamente, con decreto direttoriale di rettifica ed integrazione , prot. 422/19 dell'08.01.2019, che si versa, l'USR per la Campania, approvava nuova graduatoria rettificata di merito per la classe di concorso ADSS (sostegno) , ove le ricorrenti erano collocate, rispettivamente, la Desiderio in posizione 695 con punteggio di 60,28 e la Genovese in posizione 717 con immutato punteggio.

Anche in tale occasione, visti nuovamente non riconosciuti correttamente i propri titoli alla luce della già richiamata tabella A, le ricorrenti, nei termini di legge, procedevano alla proposizione di reclamo amministrativo al fine di ottenere una nuova correzione della graduatoria di merito di che trattasi e di vedersi, pertanto, riconosciuti, la professoressa Desiderio punti 66,28 e la professoressa Genovese punti 68,80.

Con decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. 5640 del 25.02.2019, veniva approvata la graduatoria rettificata di merito della classe di concorso ADSS-sostegno scuola secondaria II grado, del concorso per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente nella scuola secondaria, bandito con DDG Miur – direzione generale per il personale scolastico 01 febbraio 2018 n. 85, come da documento che si allega, ove le ricorrenti erano collocate rispettivamente, la Desiderio, in posizione 678 con punti 63,28, e, la Genovese, in posizione 634 con punti n. 67,28 in luogo di 92,00, per entrambe, effettivamente spettanti.

Anche avverso tale rettifica di graduatoria, le ricorrenti presentavano reclamo, che si versa in atti.

Orbene, l'illegittimo operato della Commissione fa sì che la ricorrente non possa usufruire dei benefici legati alla corretta collocazione in graduatoria, in quanto, se l'Amministrazione resistente avesse valutato correttamente i titoli regolarmente dichiarati e presentati (60 punti in luogo di 31,28 per la Desiderio e 35,28 per la Genovese), le professoresses istanti avrebbero ottenuto un punteggio finale di 92, con conseguente inserimento tra la posizione 228 e la posizione 239(tutte occupate da persone con punteggio pari a 92), in luogo delle posizioni 678 e 634, trovandosi, dunque, collocate in posizione migliore in graduatoria del concorso per la successiva immissione in ruolo.

Avverso i provvedimenti impugnati , dunque, ricorrono le professoresses Desiderio Patrizia e Genovese Lucrezia, rapp.te e difese, come in epigrafe, chiedendone l'annullamento e/o la riforma in parte qua, siccome illegittimi per i seguenti

MOTIVI

I. Violazione e falsa applicazione dell'art.9,10,11 del bando concorsuale.
Violazione e falsa applicazione del D.M. 15 dicembre 2018 n.995 e relativa

tabella A di valutazione dei punteggi. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D.lgs 30 marzo 2001 n. 165. Eccesso di potere. Erroneità dei presupposti.

Con il presente motivo di ricorso si intende sottoporre a codesto Giudice l'erroneità del punteggio attribuito alla ricorrente in relazione ai titoli presentati per il concorso docenti, per la classe di concorso ADSS (sostegno scuole superiori di II grado).

Come già rilevato, in applicazione della tabella A di ripartizione dei punteggi allegata al D.M. 995/2017, le ricorrenti avevano diritto a conseguire pt. 60 ciascuna in luogo dei 31,28 riconosciuti alla docente Desiderio e 35,28 riconosciuti alla docente Genovese, e, più segnatamente :

Per la professoressa **Desiderio**:

- SISS pt.15
- Bonus (per abilitazione con esame con selezione) p.t 19
- Titolo sostegno p.t 4,68
- Master pluriennale pt. 4,50
- Master I e II livello pt. 4,50
- Servizio su disciplina(aspecifico- 8 anni non specifico, i primi due 0,80 ed i successivi 2) pt. 13,6
- Servizio sos (specifico) pt.0
- Concorso pubblico pt.5

E così per un totale di 66,28, di cui 60 effettivamente riconoscibili, così come stabilito dalla richiamata Tabella A

Per la professoressa **Genovese**, invece:

- SISS pt. 11,4
- Bonus (per abilitazione con esame con selezione) pt.19
- Titolo sostegno pt. 4,68
- Master pluriennale pt. 4,5
- Servizio sos pt.0
- Master I e II livello pt 4,50 (3 per 1,50)
- Servizio su sostegno (4 anni) pt. 14 (2x2 primi due anni , 2x5 dal terzo anno in poi)
- Servizio su disciplina 2 anni pt. 10

Così per un totale di 68,08, di cui 60 effettivamente riconoscibili, così come stabilito dalla richiamata tabella A.

Orbene, l'art. 9 , comma 4, del bando concorsuale 1 febbraio 2018 n.85, afferma che “ la Commissione assegna ai titoli culturali e professionali un punteggio massimo di 60 punti, ai sensi dell'allegata tabella A D.M. 995/17”.

Ebbene, le ricorrenti, con i titoli dichiarati e presentati, maturavano ben 66,28, la Desiderio, e 68,08, la Genovese, punti che l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto ricondurre al punteggio massimo consentito di 60, come previsto dal bando del concorso.

Ne deriva che il punteggio finale, per entrambe le ricorrenti, avrebbe dovuto essere di 92 (32 orale + 60 titoli) , in luogo di 67,28 per la professoressa Genovese e 63,28 per la professoressa Desiderio effettivamente riconosciuti.

I titoli erano pienamente valutabili in stretta applicazione della tabella A di ripartizione dei punteggi allegata al D.M. 995/17, richiamata dall'art. 9 del bando concorsuale, che non lasciava alcun margine discrezionale in capo alla Commissione esaminatrice.

Orbene, l'illegittimo operato della Commissione fa sì che le ricorrenti non possano usufruire dei benefici legati alla loro corretta collocazione in graduatoria , in quanto se l'Amministrazione resistente avesse valutato correttamente i titoli regolarmente dichiarati e presentati (60 punti per i titoli), le professoresse Desiderio e Genovese avrebbero ottenuto un punteggio pari a 92 che le avrebbe inserite, nella graduatoria di merito tra la posizione 228 e la 239, ovvero circa trecento posizioni prima di quelle effettivamente ottenute, e quindi, avrebbero potuto certamente aspirare ad un immissione in ruolo in tempo molto ristretti.

Per mero tuziorismo difensivo, inoltre, si ritiene opportuno evidenziare che le docenti in questione hanno partecipato anche al concorso per le materie di lettere (Desiderio) e francese (Genovese) e che, in entrambi i casi, in prima istanza i titoli dichiarati non erano stati correttamente valutati, ma che, a seguito del reclamo proposto alla competente commissione, la graduatoria di merito veniva modificata con il riconoscimento del punteggio correttamente corrispondente ai titoli vantati, come da documentazione che si allega.

II. Arbitrarietà manifesta ed erroneità nell'attribuzione del punteggio da parte dell'Amministrazione . Difetto assoluto di motivazione. Eccesso di potere dell'Amministrazione per mancata correzione della graduatoria finale di merito.

L'erronea valutazione dei titoli ha portato le professoresse Desiderio e Genovese a non ottenere il legittimo punteggio di 60 punti.

Al riguardo va precisato che nelle procedure concorsuali l'Amministrazione è esonerata dalla motivazione soltanto quando applica i criteri previsti dal bando.

Nel caso de quo, avendo la ricorrente presentato i titoli previsti dal bando, la commissione avrebbe dovuto estrinsecare – stante la sostanziale automaticità e comunque l'immediatezza della loro assegnazione- le ragioni che hanno, invece, portato alla mancata attribuzione dei punti previsti.

Alla luce di quanto detto, è del tutto evidente la sussistenza della violazione della tabella A di ripartizione dei punteggi allegata al D.M. 995/17, richiamata dal bando concorsuale, nonché il vizio dell'eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà tra atti del medesimo procedimento concorsuale, atteso che l'omissione suddetta ha comportato l'inosservanza dell'autovincolo che la stessa Amministrazione ha imposto. Ne deriva anche sotto questo profilo l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

III. Violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 10, 11 del bando concorsuale. Violazione e falsa applicazione del D.M. 15 dicembre 2018 n. 995 e relativa tabella A di valutazione dei punteggi. Falsità dei presupposti. Difetto di istruttoria.

L'art. 10 del bando di concorso è chiaro ed eloquente nello statuire al comma 1 che “ titoli valutabili sono quelli previsti dall'allegato A al decreto 995 del 15 dicembre 2017, e devono essere conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione fermo restando quanto indicato all'art. 3 in merito al possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale”. E la tabella A allegata al decreto ministeriale del 15 dicembre 2018 n. 995 è altrettanto eloquente nello stabilire che i titoli dichiarati debbano , senza alcun dubbio, portare all'attribuzione di 60 punti in luogo dei 35,28

riconosciuti alla professoressa genovese e dei 31,28 riconosciuti alla professoressa Desiderio.

Del resto il bando deve essere interpretato, dando prevalenza alle espressioni letterali in esso contenute, senza alcuna possibilità di attribuire rilevanza , attraverso procedure ermeneutiche ed integrative, a significati inespressi nel testo (consiglio di Stato VI 291/94).

Nello specifico l'On Collegio adito potrà accertare la riconducibilità dei titoli esibiti e dichiarati dalla ricorrente nel novero delle categorie tipizzate dal bando e dai rispettivi allegati, verificando, così, l'illegittimità della scelta di non riconoscere i punteggi spettanti sulla base della mera applicazione meccanica dei criteri formulati dalla disciplina concorsuale contenuta nella lex specialis.

Ne consegue l'evidente illegittimità dei provvedimenti impugnati che hanno omesso di attribuire alle ricorrenti gli ulteriori punti spettanti con conseguente inserimento alle posizioni 634 e 678 della graduatoria finale di merito del concorso.

IV. Violazione e falsa applicazione degli artt. 9,10 e 11 del bando concorsuale . Violazione e falsa applicazione del D.M. 15 dicembre 2018 n. 995 e relativa tabella A di valutazione dei punteggi. Violazione della par condicio dei concorrenti e del principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. Eccesso di potere per disparità di trattamento.

La par condicio tra i concorrenti ad una selezione può essere identificata come il diritto di parità di condizioni di trattamento rispetto ad altri soggetti nella medesima situazione.

Come noto, infatti, in una procedura concorsuale tutti i candidati devono essere trattati con i medesimi criteri di valutazione e di giudizio.

L'espletamento imparziale della procedura concorsuale si fonda, dunque, su un'interpretazione delle clausole del bando ispirate “ ai principi di chiarezza e di affidamento del cittadino , in modo da escludere interpretazioni correttive ed integrative delle clausole, contrarie alla buona fede ed alla par condicio dei partecipanti” (cfr. TAR Lazio , Roma , sez. II, 12/10/2010 n. 32755; TAR Liguria, Genova, sez. II 29/10/2010 n. 10136; Consiglio di Stato, sez. IV, 07.04.1988 n. 310).

Infatti il bando di concorso è una *lex specialis* e le clausole in essa contenute costituiscono un unicum non modificabile, senza infrangere i principi della par condicio dei concorrenti e dell'imparzialità della P.A.

Ne consegue che la mancata assegnazione alle ricorrenti del punteggio spettante sulla base di una corretta valutazione dei titoli, dichiarati nella domanda di partecipazione, sulla base dei criteri indicati nella tabella A determinerebbe nei loro confronti una disparità di trattamento rispetto a quei concorrenti che si sono visti attribuire nella valutazione dei propri titoli un punteggio corrispondente alle prescrizioni della *lex specialis* di gara.

Del resto sul punto il giudice amministrativo ha affermato “ il dovere dell'Amministrazione di operare in modo chiaro e lineare, di rispettare l'aspettativa di coerenza con il proprio precedente comportamento, di comportarsi secondo buona fede tenendo in adeguata considerazione l'interesse del privato” (TAR Lombardia Milano, Sez. III. , 04.07.2011 n. 1740).

ISTANZA CAUTELARE

In ordine al *fumus boni juris*, si rinvia ai motivi di ricorso che precedono. Per quanto attiene, invece, al *periculum in mora*, giova rimarcare che i provvedimenti impugnati sono intrinsecamente suscettibili di arrecare un pregiudizio grave ed irreparabile , dal momento che l'errata attribuzione del punteggio fa sì che la ricorrente non possa usufruire dei benefici legati alla sua corretta collocazione in graduatoria, in quanto se l'Amministrazione resistente avesse valutato correttamente i titoli regolarmente dichiarati e presentati (60 in luogo di 35,28 per la Genovese e 31,28 per la Desiderio), le istanti avrebbero ottenuto un punteggio finale pari a 92, con conseguente inserimento tra la posizione 228 e la posizione 239 (invece che alle posizioni 678 e 634) della graduatoria di merito, e collocato, quindi, in posizione migliore nella graduatoria del concorso per la successiva immissione in ruolo.

In tal senso, le ricorrenti vedono essere enormemente compromesse le chance di ottenere l'ambita immissione in ruolo, nonostante abbia conseguito un punteggio complessivo ben superiore a quello effettivamente assegnato loro e utile all'inserimento in posizione migliore nella graduatoria di merito del concorso docenti 2018.

Nel bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, risultano quindi preminenti le esigenze che legittimano l'accesso alla tutela cautelare nelle more della definizione nel merito del presente giudizio.

E ciò quanto meno ai fini dell'adozione di una misura sollecitatoria della riedizione del potere (c.d. remand), di modo che l'Amministrazione resistente possa ricalcolare il punteggio delle istanti nel rispetto della tabella A allegata al decreto ministeriale del 15 dicembre 2017 n. 995, richiamata dal bando concorsuale, in ragione di una tecnica di tutela che si caratterizza proprio per rimettere in gioco l'assetto di interessi definiti con l'atto impugnato, restituendo, quindi, all'Amministrazione l'intero potere decisionale iniziale, senza tuttavia pregiudicarne il risultato finale (cfr. TAR Molise, sez. I, 16 gennaio 2015, n.5).

Tali circostanze pregiudicano irrimediabilmente la possibilità di ottenere piena ed integrale tutela alla pretesa azionata nelle more della definizione del merito.

Si chiede, pertanto, all'Ecc.mo Giudicante adito di voler disporre, seppur con riserva, l'attribuzione dei restanti punti non assegnati alle ricorrenti, in quanto il mancato conferimento degli stessi determinerebbe un danno irreparabile.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e della domanda cautelare. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto difensore anticipante.

Ai sensi dell'art. 13 del dpr 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia concerne un rapporto di pubblico impiego e, pertanto, viene corrisposto il contributo unificato di iscrizione pari ad € 325,00.

Scafati-Napoli, 18.04.2019

Avv. Valentina Cretella

Istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami ex art. 41 c. 4 cod. proc. Amm.

Il sottoscritto Avv. Valentina Cretella, quale difensore e procuratore delle ricorrenti,

premessi che

- La presente azione è finalizzata ad ottenere l'inserimento delle ricorrenti nella vigente graduatoria di merito per la classe di concorso ADSS (sostegno) del concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado bandito con DDG MIUR – Direzione Generale per il personale scolastico 1 febbraio 2018 n. 85, sicchè, nel rispetto del principio del contraddittorio, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati siccome figuranti in dette graduatorie e passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda proposta;
- La notifica del ricorso nei modi ordinari è impraticabile o comunque oltremodo gravosa, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei controinteressati, nonché reperire residenze e domicili certi nei tempi ristretti previsti dal rito cautelare;
- Secondo indirizzo consolidato del Giudice Amministrativo, formatosi anche in giudizi analoghi a quello per cui è causa, l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente (sia nella sede centrale che in quelle territorialmente competenti) di copia integrale del ricorso, del decreto monocratico e dell'elenco dei controinteressati;

chiede

all'Ill.mo Presidente del TAR Campania, Napoli, affinché voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 41, c. 4 cod. proc. Amm. Lo scrivente avvocato ad effettuare la notifica del presente ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'amm.ne resistente.

Scafati-Napoli, 18.04.2019

Avv. Valentina Cretella

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica cartacea a mezzo UNEP, sono conformi all'originale digitale nativo del presente atto.

Scafati-Napoli, 18.04.2019

Avv. Valentina Cretella